

CORSO

Studio legale: sicurezza e salute sul lavoro

Le politiche adottate a livello istituzionale, produttivo e dei servizi in tema di Sicurezza e salute del lavoro sono da tempo orientate verso l'implementazione di misure atte alla prevenzione e riduzione dei rischi per i lavoratori. Così anche le principali norme – giuridiche e tecniche – di riferimento, le cui disposizioni impongono oggi a tutte le organizzazioni di fare propria la cultura della prevenzione. La più significativa novità in materia è rappresentata dal D.Lgs. n. 81/2008 (già modificato dal D.Lgs. n. 106/2009) che ha razionalizzato per la prima volta in forma di "Testo Unico" i requisiti normativi per ogni tipo di organizzazione. Nel contesto dei servizi legali, le organizzazioni medio-grandi sono già consapevoli che omettere l'adozione di adeguate misure preventive può impattare negativamente anche sull'efficienza e lo sviluppo del lavoro e più in generale sul "valore dell'organizzazione". Anche gli Studi legali medio-piccoli stanno iniziando a prendere coscienza di non essere esenti da alcuni obblighi di prevenzione e sorveglianza sanitaria delle persone che lavorano al loro interno. Il presente **Corso, in quattro puntate**, intende fornire alcuni spunti informativi di base sugli aspetti normativi che occorre conoscere per adeguare lo Studio legale alle prescrizioni di sicurezza, suggerendo anche soluzioni operative e testimonianze dirette, per lo sviluppo di buone prassi e metodologie organizzative utili alla gestione dei correlati adempimenti.

- | | |
|---|------------------|
| 1. T.U. Sicurezza: misure da attuare nello Studio Legale | n. 3/2010 |
| 2. Adempimenti sicurezza per lo Studio legale: la norma tecnica OHSAS 18001: 2007 come possibile modello | n. 4/2010 |
| 3. La valutazione del rischio | n. 5/2010 |
| 4. Rapporti tra T.U. Sicurezza e "normativa 231" | n. 6/2010 |

PRIMA PARTE

T.U. Sicurezza: misure da attuare nello Studio legale

Il T.U. Sicurezza ha esteso il campo di applicazione dei principi di prevenzione e protezione a tutti i principali contesti di lavoro, compresi gli Studi legali. Sintesi degli obblighi del "Dominus". La delega funzionale del Titolare a terzi responsabili. Gestione emergenze e prevenzione incendi. Gli obblighi dei lavoratori.

di **Andrea Baldin***

* Senior Partner di Studio Baldin Euroquality S.r.l.; Lead Auditor ed Esperto di ambiente-sicurezza ed energia. www.studiobaldin.it – studio.baldin.eq@fastwebnet.it

► Le disposizioni del T.U. Sicurezza che estendono il campo di applicazione alla specificità legale

Gli Studi legali, come ogni altro diverso tipo di studio professionale, operano normalmente all'interno di strutture confinate e sicure come gli uffici e come tali da considerarsi come ambienti di lavoro con tipologie rischio per sicurezza e salute limitati. Trattare i requisiti del Testo Unico per la Sicurezza applicabili agli Studi legali significa però anche considerare il "lavoratore" cui tali requisiti devono applicarsi, a opera del suo datore di lavoro.

A tale proposito, vale quindi la pena ricordare le **definizioni offerte dal D.Lgs. n. 81/2008** (come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009) nel suo **Art. 2:**

- **"lavoratore"**: «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, **svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione** di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere** un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari». Al lavoratore così definito è **ex lege equiparato** «il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali»;
- **"unità produttiva"**: «stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale»

Così come nell'**Art. 3**, che **definisce il campo di applicazione del Decreto stesso**, nel quale si legge che:

- «...Il presente decreto legislativo si applica a **tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio**» e «...Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti a essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo...». Con la specifica ulteriore secondo cui
- «Nei confronti dei **lavoratori a progetto** di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei **collaboratori coordinati e continuativi** di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente».

Da quanto sopra, si può quindi desumere che, nel caso frequente di uno **Studio legale anche di piccole-medie dimensioni** strutturato con un *dominus*, alcuni avvocati senior associati, avvocati e praticanti e con le strutture di staff di segreteria e di amministrazione, ognuno di tali figure professionali sia equiparabile a un "lavoratore"; e come tale, con alcune distinzioni in funzione delle mansioni svolte e dei conseguenti rischi connessi, potenzialmente soggetto ai requisiti del Testo Unico sulla Sicurezza. Tali requisiti, e altri specificatamente previsti nel complesso articolato del T.U. Sicurezza per le organizzazioni con oltre 200 lavoratori sono, a maggior ragione applicabili alle **law firms**; ovvero agli Studi legali di grandi dimensioni, strutturati per dipartimenti e sedi con numerosi avvocati e collaboratori.

► Misure e adempimenti da conoscere e attuare internamente allo Studio legale

Il Testo Unico sulla Sicurezza si compone di 306 articoli suddivisi in 13 titoli, oltre che di 51 allegati tecnici. A parte le statuizioni di principio che aprono il T.U., da considerarsi vevoli per tutti i settori in cui si esplica attività lavorativa, in linea generale i **requisiti di tutela della salute e della sicurezza dei**

lavoratori nei luoghi di lavoro specificatamente valevoli per lo Studio legale sono quelli di cui alla **sezione I, Art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008**, elencabili nei seguenti accorgimenti e principali misure che occorre obbligatoriamente adottare (vedi schema di sintesi).

MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA PER LO STUDIO LEGALE

1. Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza
2. Programmazione della prevenzione
3. Eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
4. Rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo
5. Riduzione dei rischi alla fonte; sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio
6. Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
7. Controllo sanitario dei lavoratori
8. Informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
9. Istruzioni adeguate ai lavoratori, partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
10. Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi
11. Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato
12. Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
13. Regolare manutenzione degli ambienti e delle attrezzature

► **Soggetti di Studio chiamati ad applicare le norme sulla sicurezza sul lavoro**

Obblighi che fanno capo al datore di lavoro

Nell'ambito lavorativo, **destinatario principale delle prescrizioni** imposte a tutela del lavoratore è il **datore di lavoro**. Ciò vale per il contesto azienda, come per il mondo dei servizi. Più specificatamente, di seguito si definiscono gli obblighi di comportamento e azione che fanno capo al **Titolare di Studio** o

ad un suo **referente funzionale, appositamente designato ed individuato** (Art. 18 D.Lgs. n. 81/2008) (v. schema seguente).

SINTESI DEGLI OBBLIGHI DEL *DOMINUS* O DEI SUOI DELEGATI PER LA SICUREZZA

<p>Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti e richiederli l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico; vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.</p>	<p>Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37.</p>
<p>Designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.</p>	<p>Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consultarlo nei casi previsti; Comunicare il nome di tale rappresentante dei lavoratori all'Inail.</p>
<p>Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.</p>	<p>Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di Valutazione del rischio redatto come previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati.</p>
<p>Adottare le misure in caso di emergenza (ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43) e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.</p>	<p>Comunicare all'Inail, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.</p>
<p>Convocare almeno una volta all'anno la riunione periodica per la gestione della sicurezza di cui all'art. 35, negli Studi legali con più di 15 lavoratori.</p>	<p>Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.</p>
<p>Predisporre la Valutazione dei rischi come previsto dall'art. 28 del Decreto Salute e sicurezza.</p>	<p>Organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno dello Studio legale o incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.</p>

In aggiunta a quelli di cui sopra, devono anche essere ricordati gli **obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione** necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici utilizzati dallo Studio per lo sviluppo delle attività quotidiane, mentre, per la specificità del lavoro dell'avvocato in uno Studio legale, di scarsa rilevanza sono gli obblighi in essere per la gestione e l'utilizzo dei dispositivi di

protezione individuale, così come molti altri obblighi tecnici descritti nel T.U. in relazione ad ambiti lavorativi caratterizzati dall'esercizio di attività pericolose.

La delega funzionale del Titolare a terzi responsabili: margini consentiti

In quanto Datore di lavoro e responsabile legale dello Studio, il **Titolare è in prima persona tenuto ad assicurare tutti gli adempimenti** detti in materia di salute e sicurezza delle persone dell'organizzazione. Ove tuttavia egli non intenda assolvervi direttamente, **può delegare parte di tali funzioni anche a** (uno o più) **suoi rappresentanti**, purché (Art. 16 D.Lgs. n. 81/2008):

- la delega risulti da **atto scritto** recante data certa;
- il delegato possenga tutti i **requisiti di professionalità ed esperienza** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega attribuisca al delegato tutti i **poteri di organizzazione, gestione e controllo** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'**autonomia di spesa necessaria** allo svolgimento delle funzioni delegate;
- la delega sia **accettata** dal delegato **per iscritto**.

Ovviamente la delega, cui deve essere data **adeguata e tempestiva pubblicità**, non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La **vigilanza** si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dai Sistemi di Organizzazione della Sicurezza (di cui all'art. 30, comma 4 del Testo Unico) che saranno descritti in seguito. Peraltro, è importante ricordare che il *dominus* dello Studio legale, non può delegare (Art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008):

- la **valutazione di tutti i rischi** con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 (**Documento di Valutazione dei Rischi** – o "DVR");
- la **designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione** dai rischi.

Obblighi che competono al "lavoratore"

Anche se il datore di lavoro è il principale destinatario degli adempimenti imposti a tutela dei soggetti impiegati nello sviluppo dell'attività lavorativa, questi ultimi non sono tuttavia esonerati dall'**obbligo di "collaborazione attiva"**.

E in vero, con specifico riferimento all'organizzazione di Studio, per prescrizione di legge, compete in prima persona ad avvocati e dipendenti di (art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008):

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni od omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, ado-

perandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente.

► Gestione emergenze e prevenzione incendi nello Studio legale

In caso di **emergenza**, è doveroso ricordare che il **lavoratore deve allontanarsi** dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, e che, nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, deve prendere misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, senza subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. Anche negli Studi Legali è necessario prevedere degli **estintori in numero sufficiente, di facile accesso e manovrabilità** (il numero di estintori e la distanza massima da percorrere sono stabiliti dal DM 10 marzo 1998 in funzione del tipo di estintore e del tipo di rischio): da 100 a 250 m² di area protetta per estintore, a seconda del rischio e della potenza dell'apparecchio. In genere si accetta che una persona non debba percorrere più di 30 m per arrivare all'apparecchio e che lo stesso serva una superficie di 150 m², tenuto conto però di eventuali ostacoli; di norma è preferibile, ove possibile, posizionarli in prossimità delle vie di fuga. La classe e la potenza estinguente degli estintori devono essere determinate in base al tipo e alla quantità di materiale presente. Gli **obblighi a tale proposito del dominus** sono di adottare **idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori**, nello Studio legale. Gli **uffici dove opera lo Studio legale** sono definiti come "luogo di lavoro" e come tale sottoposti ai **requisiti** di stabilità e solidità, di adeguata altezza, cubatura e superficie, di adeguato microclima, illuminazione naturale e artificiale, vie e uscite di emergenza, idonee vie di circolazione, porte, scale, locali di riposo e di refezione, misure contro l'incendio e l'esplosione misure di primo soccorso ecc. Il capo III del Testo Unico è interamente dedicato alle **norme di sicurezza per gli impianti e le apparecchiature elettriche**, che spesso sono operative anche negli Studi legali. Il datore di lavoro è tenuto a prendere le misure necessarie affinché «i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica» e in particolare quelli derivanti da: contatti elettrici diretti e indiretti, innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni, innesco di esplosioni, fulminazione diretta e indiretta, sovratensioni ecc. Il Titolo V del Testo Unico dispone i requisiti, applicabili anche ai locali adibiti a uffici come gli Studi legali, connessi alla **segnaletica di salute e sicurezza** (es. **vie di fuga, posizione estintori** ecc.) definita come: segnaletica che, riferita a un oggetto, a una attività o a una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. Ancora, il Titolo VII del T.U. (artt. 172 ss.) identifica interessanti requisiti applicabili agli Studi legali. Si fa riferimento infatti alle norme che si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di **attrezzature munite di videoterminali**. Gli obblighi del

datore di lavoro sono quelli di analizzare (con la valutazione del rischio) i posti di lavoro con particolare riguardo ai **rischi per la vista e per gli occhi**, ai **problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale**, alle **condizioni ergonomiche e di igiene ambientale**. In seguito a ciò, il Titolare è tenuto ad adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi, in base alle valutazioni effettuate, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati. Occorre anche sottoporre il personale coinvolto alla **sorveglianza periodica sanitaria**, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

► Gli obblighi di tutela fuori dallo Studio

Se ne parla poco. Vero è però che specifiche **precauzioni** sono **da osservarsi anche fuori dallo Studio**. Ad es. quando l'**Avvocato si reca dal cliente**, egli sarebbe tenuto a esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalità (quale lavoratore) e l'indicazione del Titolare di Studio (quale datore di lavoro). Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro. Sempre quando si lavora presso Organizzazioni Terze, quali ad esempio i clienti, i fornitori, le controparti, le Pubbliche amministrazioni (compresi i Tribunali, le Corti di Appello ecc.), gli Avvocati dovrebbero poi assicurarsi di **ricevere dal datore di lavoro di tali Organizzazioni tutte le informazioni sui rischi per la sicurezza** sul lavoro, nonché sui rischi **specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati** – anche solo temporaneamente – a operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Nel caso poi in cui un **servizio legale sia oggetto di un appalto o di un contratto di servizi articolato**, è inoltre obbligo del committente promuovere la cooperazione e il coordinamento della Sicurezza con i lavoratori dello Studio legale incaricato dei servizi, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare od, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento va infatti obbligatoriamente allegato al contratto di appalto o di opera.

I PERCORSI OPERATIVI DI GUIDA AL DIRITTO


NOVITÀ

GUIDA ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE

*L. Mauri, M. Galenda, A. Cosma, F. Galuzzo,
A. Testa, C. D'Ettore*

Pagg. 312 – € 35,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilssole24ore.com

GRUPPO24ORE

La cultura dei fatti